



REGOLAMENTO INTERNO DELLA SEZIONE DI VILLA SAN GIOVANNI

INDICE GENERALE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione e Scopi

Art. 2 - Competenze

PATRIMONIO

Art. 3 – Patrimonio

SOCI

Art. 4 – Iscrizione – Ammissione – Quota – Recesso

Art. 5 – Diritti dei Soci

ORDINAMENTO

Art. 6 - Organi

Assemblea dei Soci

Art. 7 – Composizione – Convocazione – Funzionamento e Poteri

Art. 8 – Validità delle Assemblee

Consiglio Direttivo

Art. 9 – Composizione – Convocazione – Funzionamento e Poteri

Art. 10 – Validità delle Assemblee

Art. 11 – Elezione del Consiglio Direttivo

Collegio Sindacale

Art. 12 – Composizione – Convocazione – Funzionamento e Poteri

Art. 13 – Elezione del Collegio Sindacale

A.R.I. – R.E.

Art. 14 – A.R.I. – R.E.

LIBRI SOCIALI

Art. 15 – Libri delle Assemblee – Libro Giornale – Libro Inventario

CARICHE SOCIALI

Art. 16 – Gratuità delle cariche sociali

VOTAZIONI E DELIBERE

Art. 17 – Votazioni e Delibere

Art. 18 – Referendum

Art. 19 – Chiusura delle votazioni per Referendum - Scrutinio

CARICHE SOCIALI

Art. 20 – Presidente – Vice Presidente

Art. 21 – Segretario

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – Efficacia Obbligatoria

Art. 23 – Sanzioni disciplinari

Art. 24 – Scioglimento della Sezione

Art. 25 – Composizione del regolamento

REGOLAMENTO INTERNO DELLA SEZIONE DI VILLA SAN GIOVANNI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione e Scopi

La sezione A.R.I. di Villa San Giovanni è costituita in base agli artt. 50 e 52 dello Statuto Sociale approvato con D.P.R. 24 Novembre 1977, n. 1105 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto e del Regolamento del Comitato Regionale Calabria, ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale ed il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell'Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all'art. 3 dello Statuto Sociale.

Art. 2 – Competenze

Ai fini dei contatti con le Autorità e per le attività varie, la Sezione A.R.I. costituita nel capoluogo di provincia ha competenza territoriale provinciale, esclusi i Comuni dove sono già costituite altre Sezioni e salvo diversi accordi.

PATRIMONIO

Art. 3 – Patrimonio

Il patrimonio della sezione è costituito ;

- a) Dalla biblioteca di sezione ove esistente;
- b) Da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci o da Terzi (persone fisiche o giuridiche);
- c) Da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;
- d) Da beni mobili, arredi e cancellerie;
- e) Da beni immobili;
- f) Da somme in denaro costituite in forma di Fondo di Riserva;
- g) Da tutto ciò che non è previsto espressamente alle lettere precedenti.

Di tutto quanto fa parte del Patrimonio della Sezione deve essere tenuto apposito Libro dell'Inventario e le decisioni riguardanti l'alienazione a qualsiasi titolo dei beni che lo costituiscono, eccetto che nel caso di avvenuta manifesta inutilizzabilità degli stessi, devono essere prese a maggioranza assoluta (50% + 1) dei soci nel corso di apposita Assemblea dei Soci.

L'uso dei beni che costituiscono il Patrimonio della Sezione deve essere regolamentato dal Consiglio Direttivo di Sezione nei modi previsti per le Assemblee del Consiglio Direttivo e reso noto ai Soci mediante comunicazione scritta o affissione nei locali della Sezione.

Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate dall'Assemblea dei Soci alla costituzione o all'accrescimento del fondo di riserva di cui al precedente punto "f". L'accesso a tale Fondo per utilizzarne quanto depositato può essere deliberato a maggioranza assoluta (50% + 1 dei soci) nel corso di apposita Assemblea dei Soci.

SOCI

Art. 4 – Iscrizione – ammissione – quota - recesso

Per diventare Soci della Sezione A.R.I. di Villa San Giovanni occorre uniformarsi agli artt. 5 – 6 – 7 – 8 – 9 dello Statuto A.R.I. approvato con D.P.R. 24 Novembre 1977, n. 1105 e sue eventuali successive modifiche. Il versamento della quota annuale di associazione deve essere versato entro il termine del 31 dicembre dell'anno precedente secondo le modalità previste dalla Segreteria Generale A.R.I..

E' comunque possibile effettuare il pagamento della quota di associazione (stabilita dal Consiglio Direttivo A.R.I. annualmente) presso la sezione che provvederà a inviare quanto previsto alla Segreteria Generale, trattenendo la quota di sezione nel rispetto dell'art. 5 dello Statuto A.R.I.

I Soci che non saranno in regola con il pagamento della quota sociale al 1° gennaio di ogni anno saranno sospesi dai loro diritti fino al pagamento di quanto dovuto o fino a perdere la qualità di Socio.

La qualità di Socio si perde per le cause e nelle modalità espresse dall'art. 12 dello Statuto A.R.I. Perdendo la qualità di Socio dell'A.R.I. si perde anche la qualità di Socio della Sezione A.R.I..

Art. 5 – Diritti dei Soci

I Soci della Sezione in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso hanno diritto:

- a) A prendere parte alle votazioni sia nelle Assemblee di Sezione che nei Referendum (solo Soci Effettivi) partecipando direttamente o mediante delega scritta ad altro Socio Effettivo. Ogni Socio Effettivo potrà esercitare il potere di rappresentanza al massimo per un altro Socio Effettivo.
- b) A ricevere le eventuali pubblicazioni della Sezione;
- c) A servirsi della biblioteca di Sezione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
- d) Ad usufruire del Servizio QSL, nei modi stabiliti dal C.D. dell'A.R.I.;

- e) Ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo di Sezione;
- f) Di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l'ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nella Associazione di un iscritto che ritenga privo dei requisiti necessari o che compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall'A.R.I..

ORDINAMENTO

Art. 6 – Organi

Sono organi della Sezione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio Sindacale;
- d) A.R.I. – R.E.

Assemblea dei Soci

Art. 7 – Composizione – Convocazione - Funzionamento e Poteri

Le Assemblee dei Soci sono Ordinarie e Straordinarie. Sono composte da tutti i Soci iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento della quota Associativa annuale e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente art. 5.

Tutte le Assemblee devono essere convocate in prima seduta per la data fissata e nel caso vadano deserte o non siano valide si intendono automaticamente convocate in seconda seduta per il giorno successivo ed allo stesso orario della convocazione in prima seduta.

L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta l'anno entro e non oltre il 30 Aprile.

L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo di Sezione o il Collegio Sindacale lo ritengano opportuno, o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno 1/3 dei Soci Effettivi che soddisfino le caratteristiche richieste per la partecipazione alle Assemblee come espresso nel 1° paragrafo del presente articolo.

Nel caso di richiesta scritta e motivata da almeno 1/3 dei soci il Consiglio Direttivo deve indire l'Assemblea Straordinaria dei Soci entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo di Sezione Stabilisce di volta in volta il giorno, l'ora ed il luogo in cui tenere l'Assemblea Ordinaria o Straordinaria dei Soci, nonché il relativo ordine del giorno. Comunica tali indicazioni ai Soci mediante lettera di convocazione da inviarsi per posta, a mezzo lettera semplice, o con altri mezzi di comunicazione tracciabile (e-mail, fax, posta elettronica certificata o altri mezzi che la tecnologia dovesse rendere disponibili nel corso del tempo) almeno 15 giorni prima della data in cui verrà tenuta l'Assemblea.

All'Assemblea Ordinaria dei Soci devono inoltre essere sottoposti:

- a) La relazione del Consiglio Direttivo di Sezione sull'andamento economico e sul funzionamento della Sezione;
- b) Il bilancio consuntivo dell'anno trascorso ed il preventivo dell'anno in corso. Agli effetti contabili l'esercizio finanziario inizierà il 1° Gennaio e terminerà il 31 Dicembre di ogni anno. Dai bilanci deve risultare con chiarezza la situazione patrimoniale della Sezione. Nel caso in cui non si dovesse procedere all'approvazione dei bilanci si dovranno tenere successive Assemblee Straordinarie con cadenza mensile fino alla definizione ed approvazione degli stessi;
- c) La relazione del Collegio Sindacale sull'andamento della gestione contabile;
- d) Gli argomenti eventualmente proposti oltre che dal Consiglio Direttivo della Sezione, dal Collegio Sindacale e/o dai singoli Soci.

E' ammesso che i Soci possano presentare nel corso dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria dei Soci gli argomenti che non fossero riusciti a comunicare al Consiglio Direttivo di Sezione per l'inserimento nella Convocazione. Ove il 50%+1 dei Soci partecipanti alla riunione si opponesse alla discussione degli argomenti non inseriti nell'Ordine del Giorno e presentati dai Soci nel corso dell'Assemblea, questi dovranno essere inseriti nell'Ordine del Giorno della successiva Assemblea dei Soci e discussi entro il termine di 90 giorni.

L'Assemblea dei Soci nomina, tra gli stessi, i rappresentanti di Sezione che affiancheranno il Presidente in seno al Comitato Regionale Calabria.

Art. 8 – Validità delle Assemblee e delle Delibere

Per la validità dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è richiesta per la prima convocazione la partecipazione del 50%+1 dei Soci aventi diritto al voto nelle modalità previste dall'art. 5 comma "a" del presente regolamento. Nel caso non si raggiungesse il numero dei Soci necessario, in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è considerata valida se vi partecipa almeno 1/3 dei Soci aventi diritto al voto nelle modalità previste dall'art. 5 comma "a" del presente regolamento.

L'Assemblea designa il Presidente fra i soci presenti. Il Segretario di Sezione funge da Segretario dell'Assemblea.

Nessuna Assemblea, tuttavia, sarà considerata valida se non presieduta dal Presidente di Sezione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, con l'assistenza del Segretario.

Ove l'Assemblea sia dichiarata valida, salvo quanto previsto al precedente art. 3, le delibere saranno valide se prese a maggioranza assoluta (50%+1) dei Soci aventi diritto al voto che partecipano all'Assemblea secondo le modalità previste dall'art. 5 comma "a" del presente regolamento. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 9 - Composizione - Convocazione - Funzionamento e Poteri

Il Consiglio Direttivo di Sezione è composto dai Soci iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento della quota Associativa annuale e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente art. 5, nel numero previsto dall'Art. 10 e successive modifiche del Regolamento del Comitato Regionale Calabria.

Il Consiglio Direttivo nomina a sua volta fra i suoi componenti:

- a) Il Presidente della Sezione;
- b) Il Vice Presidente;
- c) Il Segretario;
- d) Il Cassiere.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 2 anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno 2 volte l'anno.

Il Presidente della Sezione, all'atto della sua nomina, provvede entro il termine di 15 giorni alle comunicazioni da inviare alla Sede Centrale A.R.I. ed al Comitato Regionale Calabria e provvede a disporre tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.

La data e l'ora della convocazione con l'Ordine del Giorno devono essere resi noti ai membri del Consiglio Direttivo almeno 7 giorni prima della Assemblea, mediante avviso scritto, affissione nei locali della Sezione, a mezzo lettera semplice o con altri mezzi di comunicazione tracciabile (e-mail, fax, posta elettronica certificata o altri mezzi che la tecnologia dovesse rendere disponibili nel corso del tempo).

Lo stesso avviso deve essere inviato ai membri del Collegio Sindacale nelle modalità previste per il Consiglio Direttivo. Il Collegio Sindacale ha facoltà di partecipare all'Assemblea ma senza diritto al voto.

Ove un Consigliere si assenti ingiustificatamente dalla partecipazione alle Assemblee per più di 3 volte in un anno (01 gennaio – 31 dicembre) il Consiglio Direttivo procede a dichiararlo decaduto dalla carica di Consigliere e provvede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. Ciò potrà essere fatto per la sostituzione di due Consiglieri al massimo, dopo di che si dovrà procedere ad indire le elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente il Consiglieri ed i Sindaci con un preavviso di almeno 24 ore.

Alle Assemblee del Consiglio Direttivo è facoltà dei Soci partecipare come uditori, senza diritto di parola e/o di voto.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per Legge o per Statuto A.R.I. non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci.

In particolare il Consiglio Direttivo darà parere sull'ammissione degli aspiranti Soci A.R.I., la cui domanda di ammissione dovrà essere affissa nella bacheca di Sezione per 15 giorni, al fine di consentire l'eventuale opposizione motivata dei Soci iscritti.

Il Consiglio Direttivo assegna ai consiglieri o Soci gli incarichi delle attività di Sezione. Al consiglio Direttivo viene attribuita facoltà, motivandone le decisioni, di revocare in qualsiasi momento gli incarichi conferiti, provvedendo al contempo a designare per lo svolgimento degli stessi altri consiglieri o Soci.

E' sempre facoltà del Consiglio Direttivo avocare al Presidente lo svolgimento di incarichi particolarmente delicati o su cui non si trovi accordo, mediante approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Validità delle Assemblee e delle Delibere

Per la validità dell'Assemblee del Consiglio Direttivo è sempre richiesta la presenza del 50%+1 dei membri del Consiglio. E' ammesso che un membro del Consiglio Direttivo possa farsi rappresentare dal altro membro del Consiglio Direttivo mediante delega scritta. Ciascun membro del Consiglio non potrà rappresentare più di un altro membro ed in ogni Assemblea non potranno essere ammesse in totale più di due deleghe scritte, dando al Presidente di Sezione, sentito il Vice Presidente ed il Segretario, il massimo potere discrezionale nel decidere quali deleghe considerare valide ove in totale ne vengano presentate più di due.

Nessuna Assemblea, tuttavia, sarà considerata valida se non presieduta dal Presidente della Sezione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, con l'assistenza del Segretario.

Ove l'Assemblea sia dichiarata valida, le delibere saranno valide se prese a maggioranza assoluta (50%+1) dei membri del Consiglio Direttivo, presenti e rappresentati.

In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Art. 11 – Elezione del Consiglio Direttivo

I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti mediante Referendum segreto, personale e diretto fra tutti i Soci iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento della quota Associativa annuale e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente art. 5.

E' ammesso che i Soci che lo intendano fare possano candidarsi a far parte del Consiglio Direttivo presentando la loro candidatura almeno 30 giorni precedenti lo svolgimento del Referendum. La presentazione delle candidature non esclude la possibilità di votare al Consiglio Direttivo altri Soci non candidatisi.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo il Collegio Sindacale provvede ad inviare ai Soci, a mezzo lettera semplice o con altri mezzi di comunicazione tracciabile (e-mail, fax, posta elettronica certificata o altri mezzi che la tecnologia dovesse rendere disponibili nel corso del tempo):

- a) L'elenco dei Soci che godono dei diritti di cui all'art. 5 del regolamento;
- b) La scheda di votazione con l'annotazione del numero massimo di preferenze esprimibili;
- c) L'elenco delle eventuali candidature dei Soci;
- d) Una busta pre-indirizzata per la restituzione della scheda.

Ciascun Socio potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari a 1/3 dei Soci eleggibili, arrotondando all'unità dispari superiore in cui 1/3 dei Soci eleggibili sia un numero pari.

Tutto lo svolgimento delle operazioni di voto dovrà essere controllato e validato dal Collegio Sindacale, che proclamerà al termine delle stesse la composizione del Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal presente regolamento. In caso di rifiuto della nomina da parte di uno o più eletti, si procederà alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. Ciò potrà essere fatto per la sostituzione di due Consiglieri al massimo, dopo di che si dovrà procedere ad indire le elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo.

Collegio Sindacale

Art. 12 - Composizione - Convocazione - Funzionamento e Poteri

Il Consiglio Direttivo di Sezione è composto dai Soci iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento della quota Associativa annuale e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente art. 5, nel numero previsto dall'Art. 10 e successive modifiche del Regolamento del Comitato Regionale Calabria.

I componenti del Collegio Sindacale durano in carica 2 anni in concomitanza del Consiglio Direttivo e possono essere rieletti. Nel caso di scioglimento del Consiglio Direttivo prima della scadenza del mandato, dovranno anche essere rinnovate le elezioni dei membri del Collegio Sindacale.

I componenti del Collegio Sindacale non possono rivestire altre cariche associative, di sezione, regionali o nazionali, ad esclusione di incarichi puramente tecnici.

Il Collegio dei Sindaci nomina a sua volta il proprio Presidente.

Il Collegio dei Sindaci:

- a) Controlla ogni verbale, documento, atto, libro afferente la vita associativa della Sezione;
- b) Si assicura che ogni atto dal Consiglio Direttivo di Sezione non sia in contrasto con lo Statuto della sezione, del Comitato Regionale o dell'A.R.I.;
- c) Ha il potere di denunciare ogni irregolarità amministrativa e statutaria del Consiglio Direttivo di Sezione, ricorrendo al Comitato Regionale Calabria;
- d) Ha facoltà, per gravi motivi ricadenti sotto la propria responsabilità, di indire l'Assemblea Straordinaria dei Soci;
- e) Collabora con il Consiglio Direttivo in tutti i casi in cui si debba votare per Referendum tra i Soci;
- f) Convoca l'Assemblea dei Soci per le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci almeno 2 mesi prima della scadenza del mandato, controlla l'organizzazione delle elezioni, verifica le operazioni di voto, sovrintende alle operazioni di scrutinio, redige il verbale delle votazioni, acclama gli eletti;
- g) Provvede a dare corretta interpretazione al regolamento di Sezione ove richiesto, ed è custode dello spirito costitutivo della sezione;
- h) Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo di Sezione senza diritto di voto.

Il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno 1 volta l'anno e sempre in precedenza dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per esprimere la propria relazione in merito alla gestione amministrativa della stessa.

La data e l'ora della convocazione con l'Ordine del Giorno devono essere resi noti ai membri del Collegio dei Sindaci almeno 7 giorni prima della Assemblea, mediante avviso scritto, affissione nei locali della Sezione, a mezzo lettera semplice o con altri mezzi di comunicazione tracciabile (e-mail, fax, posta elettronica certificata o altri mezzi che la tecnologia dovesse rendere disponibili nel corso del tempo).

Lo stesso avviso deve essere inviato ai membri del Consiglio Direttivo di Sezione, nelle modalità tempistiche. E' facoltà dei membri del Consiglio Direttivo di Sezione partecipare alle Assemblee dei Sindaci, senza diritto di voto.

Ove un Sindaco si assenti ingiustificatamente dalla partecipazione alle Assemblee per più di 3 volte in un anno (01 gennaio – 31 dicembre) il Collegio dei Sindaci procede a dichiararlo decaduto dalla carica di Sindaco e provvede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. Ciò potrà essere fatto per la sostituzione di due Sindaci al massimo, dopo di che si dovrà procedere ad indire le elezioni per il rinnovo di tutto il Collegio.

In caso di elezione anticipata del Collegio dei Sindaci, il nuovo Collegio durerà in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo di Sezione.

Art. 13 – Elezione del Collegio Sindacale

I membri del Collegio Sindacale vengono eletti mediante Referendum segreto, personale e diretto fra tutti i Soci iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento della quota Associativa annuale e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente art. 5.

E' ammesso che i Soci che lo intendano fare possano candidarsi a far parte del Collegio Sindacale presentando la loro candidatura almeno 30 giorni precedenti lo svolgimento del Referendum. La presentazione delle candidature non esclude la possibilità di votare al Collegio Sindacale altri Soci non candidatisi.

Per l'elezione del Collegio Sindacale i Sindaci in carica provvedono ad inviare ai Soci, a mezzo lettera semplice o con altri mezzi di comunicazione tracciabile (e-mail, fax, posta elettronica certificata o altri mezzi che la tecnologia dovesse rendere disponibili nel corso del tempo):

- i) L'elenco dei Soci che godono dei diritti di cui all'art. 5 del regolamento;
- j) La scheda di votazione con l'annotazione del numero massimo di preferenze esprimibili;
- k) L'elenco delle eventuali candidature dei Soci;
- l) Una busta pre-indirizzata per la restituzione della scheda.

Ciascun Socio potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari a 1/3 dei Soci eleggibili, arrotondando all'unità dispari superiore in cui 1/3 dei Soci eleggibili sia un numero pari.

Tutto lo svolgimento delle operazioni di voto dovrà essere controllato e validato dal Collegio Sindacale, che proclamerà al termine delle stesse la composizione del nuovo Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dal presente regolamento. In caso di rifiuto della nomina da parte di uno o più eletti, si procederà alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. Ciò potrà essere fatto per la sostituzione di due Sindaci al massimo, dopo di che si dovrà procedere ad indire le elezioni per il rinnovo di tutto il Collegio Sindacale.

A.R.I. – R.E.

Art. 14 – A.R.I. – R.E.

La Sezione riconosce al suo interno la possibilità dei Soci di far parte dell'A.R.I. – R.E. secondo quanto stabilito dall'art. 11 del Regolamento del Comitato Regionale Calabria e sue successive modifiche.

LIBRI SOCIALI

Art. 15 – Libri delle Assemblee – Libro Giornale – Libro Inventario

La Sezione deve essere dotata almeno dei seguenti Libri:

- a) Libro delle Assemblee;
- b) Libro Giornale.

E' facoltà della Sezione avere il Libro dell'Inventario dei beni appartenenti alla sezione ove non vi siano beni assegnati alla stessa, altrimenti la sua tenuta è obbligatoria.

a.1) Libro delle Assemblee del Consiglio Direttivo

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sintetico sul libro delle Assemblee del Consiglio Direttivo, anche quando la stessa non sia valida in base all'art. 10 del presente regolamento.

Di ogni deliberazione del Consiglio Direttivo deve essere indicata la data in cui è stata presa, dei voti favorevoli riportati, dei contrari e degli astenuti, e deve essere espressamente indicato se la deliberazione è esecutiva o meno. Il Libro delle Assemblee deve essere a fogli progressivamente numerati, vistati e siglati dal Consiglio dei Sindaci prima dell'uso. Ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

a.2) Libro delle Assemblee dei Soci

Per le Assemblee dei Soci deve essere tenuto apposito Libro delle Assemblee, separato da quello delle Assemblee del Consiglio Direttivo.

Per la tenuta del Libro delle Assemblee dei Soci valgono le regole stabilite al precedente punto a.1.

a.3) Libro delle Assemblee dei Sindaci

Per le Assemblee del Collegio dei Sindaci deve essere tenuto apposito Libro delle Assemblee, separato dai Libri sopra nominati.

Per la tenuta del Libro delle Assemblee del Collegio dei Sindaci valgono le regole stabilite al precedente punto a.1.

b) Libro Giornale

Il Libro giornale della Sezione deve essere utilizzato per la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e uscita di denaro, con indicazione singola di ogni operazione contabile. A giustificazione delle spese, devono essere conservati gli originali dei documenti relativi (lettere, telegrammi, fatture, ricevute, note, scontrini, etc.) con l'autorizzazione al pagamento firmata dal Presidente. Per motivi di somma urgenza è consentito che il Presidente autorizzi verbalmente una spesa ed apponga la propria firma di autorizzazione al pagamento a consuntivo.

Anche il Libro Giornale deve essere a fogli progressivamente numerati, vistati e siglati dal Consiglio dei Sindaci prima dell'uso.

c) Libro dell'Inventario

Ove ricorrano le condizioni, la Sezione deve essere dotata anche di Libro dell'Inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione.

Sul Libro dell'Inventario devono essere annotati, anche con sintetico verbale, le date in cui i beni sono registrati in ingresso nel Patrimonio della Sezione, il loro valore originario alla registrazione, le date in cui gli stessi sono dismessi dal Patrimonio della Sezione con annotazione della data dell'Assemblea che ne ha deliberato la dismissione o il provvedimento del Consiglio Direttivo in caso di avvenuta manifesta inutilizzabilità degli stessi come previsto dall'art. 3 del regolamento.

E' sempre facoltà della Sezione tenere altri Libri sociali quando ritenuto opportuno per lo svolgimento delle attività della Sezione, con le modalità di tenuta del presente articolo.

CARICHE SOCIALI

Art. 16 – Gratuità delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso delle spese incontrate per l'esecuzione di eventuali particolari mandati, debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

L'importo rimborsabile massimo per l'esecuzione del singolo mandato deve essere quantificato all'atto del conferimento del mandato stesso.

VOTAZIONI E DELIBERE

Art. 17 – Votazioni e Delibere

Le votazioni avvengono per Referendum o in Assemblea.

Per le votazioni in Assemblea valgono gli articoli 8 e 10 del Regolamento di Sezione.

Art. 18 – Referendum

Le votazioni avvengono per Referendum quando indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell'Assemblea dei Soci; in quest'ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di indire il Referendum entro 30 giorni dalla data del voto di Assemblea.

Il Collegio dei Sindaci, come previsto dall'art. 12 del regolamento, collabora con il Consiglio Direttivo trasmettendo a tutti i Soci che godono di tutti i diritti dei Soci, in regola con il pagamento della quota sociale annuale, apposita scheda sotto il controllo del Consiglio Direttivo, in linea con quanto previsto per le elezioni del Consiglio Direttivo.

Il Referendum è diretto, segreto, personale, fra tutti i Soci Effettivi come previsto dal precedente comma, per:

- 1) La nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;
- 2) Lo scioglimento della Sezione;
- 3) Revisione e modifica del presente Regolamento;
- 4) Per l'adozione di qualsiasi provvedimento di vitale importanza per la Sezione.

Tutte le altre deliberazioni possono essere prese dall'Assemblea dei Soci.

Art. 19 – Chiusura delle votazioni per Referendum - Scrutinio

Qualora le votazioni per Referendum avvengano a mezzo postale, le stesse non possono chiudersi prima che siano trascorsi 10 giorni dalla data del timbro postale di spedizione dell'ultima scheda. Entro il termine

fissato per le votazioni i Soci possono inviare a mezzo posta la scheda con il loro voto oppure possono provvedere alla consegna manuale della stessa nei giorni appositamente indicati in Sezione.

Per garantire la regolarità del Referendum il Collegio dei Sindaci stabilisce le modalità di compilazione della Scheda, ne predispone l'invio ai soci, controlla le operazioni di scrutinio assistito da uno o più Soci Effettivi. Di ogni Referendum deve essere redatto sintetico verbale, firmato dal Collegio dei Sindaci, che acclama il risultato.

CARICHE SOCIALI

Art. 20 – Presidente – Vice Presidente

Il Presidente della Sezione rappresenta la Sezione di fronte ai terzi ed in giudizio sottoscrive gli atti Sociali d'ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario; tiene i contatti con gli Enti Locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero delle Comunicazioni della Circostrizione Calabria.

Il Presidente è responsabile dell'amministrazione e della tenuta della contabilità della Sezione e ne risponde al Collegio dei Sindaci.

Presiede le Assemblee del Consiglio Direttivo e dei Soci.

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di quest'ultimo.

Il Presidente rappresenta la Sezione al Comitato Regionale Calabria insieme con i rappresentanti nominati dall'Assemblea dei Soci, secondo quanto all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 21 – Segretario

Il Segretario provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Provvede, sulla base delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, a quanto occorre all'Assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di Segretario in seno all'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e sottoscrive i relativi atti.

Può essere delegato alla firma, disgiuntamente da quella del Presidente, sul conto corrente bancario o postale della Sezione, se esistente.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – Efficacia Obbligatoria

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti i Soci iscritti dalla data di entrata in vigore ed è obbligatorio per tutti i nuovi iscritti, a cui deve essere consegnato in copia all'atto dell'iscrizione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo Statuto A.R.I. vigente, al Regolamento di attuazione ed al Regolamento del Comitato Regionale Calabria. Del presente regolamento dovrà essere data copia a tutti i Soci iscritti dalla data di entrata in vigore ed entro 30 giorni.

Art. 23 – Sanzioni disciplinari

I Soci morosi della quota annuale perdono i propri diritti fino al momento del pagamento della stessa; i Soci morosi per un periodo di due anni e color che si rendono imputabili di gravi colpe verso la Sezione o verso il Comitato Regionale o l'A.R.I., sono deferiti con delibera del Consiglio Direttivo al Comitato Regionale Calabria che si occuperà di dirimere la situazione potendo arrivare anche a promuovere l'esclusione del Socio dall'A.R.I. presso il Consiglio Direttivo Nazionale. L'eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti sociali.

Art. 24 – Scioglimento della Sezione

In caso di Scioglimento della Sezione i beni risultanti iscritti sul Libro dell'Inventario ed ogni altra voce attiva sono devoluti, dopo la loro liquidazione, al Comitato Regionale Calabria. In nessun caso si potrà procedere alla suddivisione dell'attivo e dei beni fra i Soci.

Art. 25 – Composizione del regolamento

Il presente regolamento di Sezione, composto di n. 25 (venticinque) articoli, è approvato dal Referendum dei Soci iscritti ed in godimento dei diritti sociali in data __/__/____ e dal Comitato Regionale Calabria in data __/__/____. Da tale ultima data inizia la propria validità ed efficacia.

Il Presidente del Comitato Regionale pro-tempore

(Luogo e data)